



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

DECRETO DEL SINDACO

N. 8 DEL 12-07-2024

OGGETTO: CONFERMA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/TRIBUTI/VIGILANZA - ALL'ING. BONATO ALESSANDRO.

Premesso che:

- con verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione in data 10.06.2024, il sottoscritto è stato confermato Sindaco del Comune di Pianezze e che, pertanto ha assunto tutte le funzioni inerenti la carica ricoperta;
- ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L) il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, negli enti locali vige il principio di separazione delle competenze tra organi politici, cui spetta il potere di indirizzo e controllo ed organi burocratici, cui è demandata l'adozione degli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria; l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 e in particolare:

- l'art. 13, comma 3 del CCNL 16.11.2022 che prevede, in prima applicazione, l'automatica riconduzione degli incarichi di posizione organizzativa alla nuova tipologia di incarichi di EQ. e il proseguimento degli incarichi in essere sino alla naturale scadenza;
- l'art. 16 del CCNL 16.11.2022, che stabilisce che gli enti istituiscono l'area delle posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative; ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di Elevata qualificazione, conferito in conformità all'art. 18 del medesimo CCNL;
- l'art. 17 comma 2 del CCNL 16.11.2022 stabilisce che l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 18.000,00 per il personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, e da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 9.500,00 personale appartenente all'Area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
- l'art. 18 del CCNL medesimo, che stabilisce che gli incarichi relativi all'area delle posizioni di lavoro oggetto di E.Q. sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

Preso atto

- della deliberazione di G.C. n. 62 del 4 settembre 2023 di modifiche degli art. 8, 9, 10, 11 e 11/bis del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali che prevedono, in particolare, il

- nuovo assetto organizzativo dell'Ente, l'istituzione delle posizioni di elevata qualificazione, le modalità di conferimento e revoca degli incarichi di E.Q.;
- della deliberazione di G.C. n. 63 del 4 settembre 2023 di aggiornamento della metodologia di valutazione della graduazione degli incarichi di elevata qualificazione;

Considerato che il nuovo assetto organizzativo dell'Ente prevede la suddivisione degli uffici in due servizi funzionali, con l'istituzione delle relative posizioni di elevata qualificazione:

- 1) Servizio Contabile/Amministrativo/Assistenza – Elevata Qualificazione;
- 2) Servizio Tecnico/Tributi/Vigilanza – Elevata Qualificazione;

Preso atto, in particolare, del comma 8, dell'art. 11 del citato regolamento "uffici e servizi" che prevede la determinazione da parte del Sindaco dell'importo della retribuzione di posizione attribuita alle E.Q. su proposta del Segretario comunale;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 7/2019 con i quali è stato conferito l'incarico di Responsabilità dell'Area Tecnica/Tributi/Vigilanza all'Istruttore Tecnico dipendente Bonato Alessandro, in possesso dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico;

Preso atto che gli incarichi di Elevata qualificazione, in attuazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del vigente regolamento di funzionamento uffici e servizi, sono attribuiti per un massimo di 3 anni e, comunque non possono superare il mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce e che gli stesso possono essere rinnovati;

Atteso che, tra le misure per la prevenzione della corruzione prevista dal PNA, figura la "rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione";

Ritenuta, ai fini della nomina dei Responsabili di elevata qualificazione degli uffici, non praticabile la misura della rotazione del personale, non risultando presenti nell'Ente figure aventi le attitudini e le specifiche competenze professionali possedute da ciascuno degli attuali Responsabili, necessarie a svolgere le funzioni e i compiti previsti dall'art.107 del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che Ente non dispone di figure aventi qualifica di Funzionario Tecnico e che attualmente all'ufficio tecnico, l'unico dipendente in servizio che possiede i requisiti per l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnica/Tributi/Vigilanza – Elevata Qualificazione –, previsti dall'art.11, comma 5, del citato Regolamento "uffici e servizi" e l'Ing. Bonato Alessandro, Istruttore Tecnico;

Tenuto conto della concreta esperienza acquisita all'interno del Servizio Tecnico/Tributi/Vigilanza da parte del dipendente Bonato ing. Alessandro, Istruttore Tecnico, delle attitudini e delle capacità professionali, valutate anche in considerazione dei precedenti incarichi, in relazione sia alla natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare che alle funzioni ed attività da svolgere;

Vista la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 833 del 3 agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili";

Visto il D. Lgs. 39/2013, contenente disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, in data 30/01/2023, rilasciata dal dipendente Bonato Alessandro in data 11 luglio 2024, ed il curriculum vitae;"

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna, tra l'altro, al Sindaco la competenza di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti

dallo stesso D. Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto, dai Regolamenti Comunali e dall'art. 109, comma 2 dello stesso decreto;

Ritenuto, quindi, alla luce di quanto espresso, di conferire al geom. Bonato Alessandro l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico/Tributi/Vigilanza senza soluzioni di continuità, fino a nuovo decreto e comunque per un periodo non superiore ai tre anni;

D E C R E T A

- 1) **di confermare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico di Responsabilità del Servizio Tecnico/tributi/Vigilanza – Posizione di Elevata Qualificazione – all'ing. Bonato Alessandro, Istruttore Tecnico – senza soluzioni di continuità, fino a nuovo decreto e comunque per un periodo non superiore ai tre anni (10 giugno 2027);
- 2) **di stabilire** che l'incaricato è responsabile delle risorse assegnate con il PEG e del raggiungimento degli obiettivi indicati negli atti di indirizzo politico e, in particolare, nella DUP e nel Piano delle risorse e degli obiettivi;
- 3) **di attribuire** al geom. Bonato Alessandro l'indennità di posizione annua pari ad € 9.500,00 così come determinata a seguito della pesatura del Servizio effettuata in data 14 settembre 2023, prot. n. 4706, in atti;
- 4) **di dare atto** che l'indennità di risultato sarà corrisposta, in attuazione al vigente sistema di misurazione e valutazione della performance;
- 5) **di precisare**, altresì, che:
 - si potrà procedere alla ripesatura della posizione nel caso di aggiornamento dei criteri o per particolari mutamenti organizzativi;
 - l'incarico potrà essere revocato prima della scadenza in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
- 6) **di dare atto** che in caso di assenza o impedimento il potere di assumere, in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti di rilevanza esterna di competenza del Servizio Tecnico/Tributi/Vigilanza è attribuito al Responsabile del Servizio Contabile/Amministrativo/Assistenza;
- 7) **di confermare** in capo allo stesso soggetto individuato con il presente decreto la nomina di Responsabile interno del trattamento dei dati, in attuazione a quanto previsto con l'atto di designazione prot. n. 215 del 12 gennaio 2023.
- 8) **di dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni;
- 9) **di pubblicare** copia del presente all'Albo Pretorio On line, per quindici giorni consecutivi, e nella apposita sezione di amministrazione trasparente;
- 10) **di comunicare** il presente atto all'interessato.

IL SINDACO
VENDRAMIN Luca